



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

**Regolamento sul rapporto tra Comune di
Canicattini Bagni ed Enti del Terzo Settore
artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017
(Codice del Terzo Settore)**

TITOLO I Definizione della normativa

Art. 1 Definizione ETS

Art. 2 Distinzione fra l'attivazione di rapporti collaborativi con ETS e l'affidamento di appalti e concessioni di servizi

Art. 3 Ambito soggettivo di applicazione e i principi comuni nell'applicazione degli strumenti previsti dal Titolo VII del CTS

TITOLO II Procedimento di Co-Programmazione

Art. 4 Le fasi del procedimento di co-programmazione

TITOLO III Procedimento di Co-Progettazione

Art. 5 Le fasi del procedimento di co-progettazione

Art. 6 Procedura di co-progettazione su iniziativa degli ETS

Art. 7 Sottoscrizione della Convenzione

Art. 8 L'accreditamento

TITOLO IV Convenzioni con APS e ODV

Art. 9 Convenzioni con APS e ODV

Art. 10 Le convenzioni per il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza

TITOLO V Misure di trasparenza e pubblicità

Art. 11 Misure di trasparenza e pubblicità nel procedimento di co-programmazione

Art. 12 Misure di trasparenza e pubblicità procedimento di co-progettazione

Art. 13 Misure di trasparenza e pubblicità nel procedimento di accreditamento

Art. 14 Misure di trasparenza e pubblicità convenzioni con APS e ODV

TITOLO VI Disposizioni finali

Art. 15 Disciplina dei conflitti di interesse

Art. 16 Disciplina applicabile e norma di rinvio

TITOLO I Definizione della normativa

Art. 1 Definizione ETS

La riforma del Terzo settore ha introdotto, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, la categoria normativa di «Ente del Terzo Settore» (ETS). L'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, d'ora in poi CTS) definisce l'ente del Terzo settore quale ente privato che, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale – fra quelle indicate all'art. 5 del Codice medesimo – in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Ai fini della qualificazione quale ETS è requisito essenziale l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (per le imprese sociali, il requisito dell'iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo settore è soddisfatto mediante l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese (art. 11 CTS).

L'acquisizione della qualifica di ETS è facoltativa: ciascun ente, infatti, nell'esercizio della propria autonomia, può scegliere di divenire ETS, così come di rimanere soggetto semplicemente alle norme di diritto comune.

Enti del Terzo Settore, caratteristiche:	Enti esclusi
<ol style="list-style-type: none">1) Enti a carattere privato;2) finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociali;3) assenza dello scopo di lucro;4) svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale (possibilità di svolgere attività diverse, secondarie e strumentali entro i limiti fissati con D.M.);5) azione volontaria: erogazione gratuita di beni, denaro e servizi; produzione o scambio di beni o servizi;6) iscrizione nel RUNTS.	<ol style="list-style-type: none">a) Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;b) le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;c) gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui alle lett. a) e b).

La recente sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 valorizza la qualificazione degli ETS «come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97)».

Tali istituti richiedono a tutte le PP.AA. di «assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore» nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale (art. 55, c. 1 CTS). Il coinvolgimento attivo significa, anzitutto, sviluppare sul piano giuridiche forme di confronto, di condivisione e di co-realizzazione di interventi e servizi in cui tutte e due le parti – ETS e PP.AA. – siano messe effettivamente in grado di collaborare in tutte le attività di interesse generale.

Il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 24 aprile 2016, n. 50, (a seguire solo CCP) infatti, muove dal generale presupposto che i soggetti privati debbano concorrere, fra loro, per acquisire la qualità di controparte contrattuale della P.A. ai fini della conclusione di un contratto pubblico per l'affidamento o la concessione di un servizio. Al contrario, il CTS muove dalla considerazione che le finalità perseguite dagli ETS siano fra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e distinte da quella lucrativa e che le loro attività siano convergenti con quelle svolte dalla P.A. (attività di interesse generale).

Quindi, l'amministrazione pubblica sarà posta in grado di scegliere, in base alle concrete situazioni, lo schema procedimentale preferibile, assumendo come criterio-guida la necessità di assicurare il "coinvolgimento attivo" degli ETS.

Art. 2 Distinzione fra l'attivazione di rapporti collaborativi con ETS e l'affidamento di appalti e concessioni di servizi

Occorre affrontare il tratto distintivo fra l'attivazione di un rapporto collaborativo, ai sensi del richiamato CTS, e l'affidamento di un contratto pubblico, per l'esecuzione di servizio in appalto, su disposizione del Comune di Canicattini Bagni, come tale regolato dal CCP.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ii) del CCP per «appalti pubblici» si intendono *“i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”*.

Inoltre, l'art. 30 del CCP (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) al comma 8, come risultante modificato dalla legge n. 120/2020 precisa che *“Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”*.

Laddove il Comune di Canicattini Bagni agisce quale stazione appaltante, attivando una procedura concorrenziale finalizzata all'affidamento di un contratto pubblico per lo svolgimento di un servizio, definito dall'ente stesso nel relativo bisogno e nelle obbligazioni e relative prestazioni, economiche e contrattuali, con il riconoscimento di un corrispettivo, idoneo ad assicurare un utile di impresa, determinato sulla base dell'importo a base d'asta si applicherà il CCP, venendo ad esistenza un rapporto a prestazioni corrispettive.

A fronte, invece, dell'attivazione di una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del Titolo VII del CTS, finalizzata alla selezione degli ETS con i quali formalizzare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di *“altre attività amministrative in materia di contratti pubblici”*, nelle quali PA ed ETS vengono in relazione, anche a seguito dell'iniziativa degli stessi ETS, si applicheranno le disposizioni previste sul procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm., oltre che quelle specifiche del CTS.

Nell'ambito di una procedura d'appalto è il Comune di Canicattini Bagni a definire sostanzialmente tutto, ad eccezione dello spazio, lasciato dagli atti della procedura, al contenuto dell'offerta dell'operatore economico concorrente.

Il rapporto di collaborazione sussidiaria, che connota gli istituti del CTS, è – per tutta la durata del rapporto contrattuale/convenzionale – fondato sulla co-responsabilità, a partire dalla co-costruzione del progetto (del servizio e/o dell'intervento), passando per la reciproca messa a disposizione delle

risorse funzionali al progetto, fino alla conclusione delle attività di progetto ed alla rendicontazione delle spese.

Art. 3 Ambito soggettivo di applicazione e i principi comuni nell'applicazione degli strumenti previsti dal Titolo VII del CTS

In ordine alle disposizioni contenute nel Decreto ministeriale 72/2021, e sulla base del principio di autonomia organizzativa e regolamentare dell'Ente, è facoltà del Comune di Canicattini Bagni dare attuazione alle disposizioni del Titolo VII tenendo conto del proprio assetto organizzativo, ma più in generale delle scelte statutarie.

Nel primo comma dell'art.55 sono indicati i principi posti a presidio della corretta azione amministrativa e dello svolgimento dei giusti procedimenti.

L'utilizzo degli strumenti previsti, pertanto, dagli articoli 55, 56 e 57 deve avvenire anche al fine di dare attuazione ai seguenti principi: di sussidiarietà; di cooperazione; di efficacia, efficienza ed economicità; di omogeneità; di copertura finanziaria e patrimoniale; di responsabilità ed unicità dell'amministrazione; della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto attiene allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, nonché di prevenzione dei conflitti di interesse, di cui all'art. 6-bis della predetta legge; infine, del rispetto delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

Restano salve le discipline di settore, statali e regionali, con riferimento alle attività di interesse generale indicante nell'art.5 del CTS e, in particolare, delle disposizioni che disciplinano piani e programmi di settore (ad esempio, in materia di organizzazione della rete integrata dei servizi e degli interventi sociali, mediante il piano sociale di zona).

TITOLO II Procedimento di Co-Programmazione

Art. 4 Le fasi del procedimento di co-programmazione

L'istituto della co-programmazione è disciplinato dal secondo comma dell'art. 55 CTS: *“La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”*.

La co-programmazione si sostanzia in un'istruttoria partecipata e condivisa, nella quale – fermo restando le prerogative del Comune di Canicattini Bagni, quale “amministrazione procedente”, ai sensi della legge n. 241/1990 – il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere è il portato della collaborazione di tutti i partecipanti al procedimento.

In applicazione dei principi sul procedimento amministrativo – l'iniziativa può essere assunta anche da uno o più ETS, i quali richiedono all'ente competente l'attivazione del procedimento di co-programmazione attraverso la pubblicazione di un Avviso.

La co-programmazione è un procedimento amministrativo e, pertanto, si articolerà nelle seguenti fasi:

- iniziativa, che si sostanzia nell'atto con il quale si dà avvio al procedimento (eventualmente in accoglimento dell'istanza di parte);
- nomina di un Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e della eventuale disciplina regionale in materia di procedimento amministrativo;
- pubblicazione di un Avviso;
- svolgimento dell'attività istruttoria;

- conclusione del procedimento.

L'attività di co-programmazione, che – in ragione dell'oggetto della procedura e del numero dei partecipanti – può essere articolata dal responsabile del procedimento in più sessioni, viene debitamente verbalizzata.

Il verbale dà conto dell'eventuale proposta unitaria e condivisa o, in alternativa, delle diverse posizioni e proposte formulate dai partecipanti al procedimento istruttorio.

Il procedimento si conclude con atto del dirigente competente; in proposito, rappresenta una buona pratica quella di raccogliere la documentazione eventualmente prodotta nelle sessioni istruttorie dagli ETS partecipanti, unitamente ad una relazione del responsabile del procedimento, in ordine allo svolgimento dell'attività di co-programmazione ed ai relativi esiti raggiunti.

L'atto, con cui si conclude l'istruttoria, coincide con la determinazione assunta dal Comune di Canicattini Bagni e in ordine alle attività ed alle azioni ritenute funzionali alla cura dei bisogni individuati nel corso della co-programmazione.

Gli esiti dell'attività di co-programmazione vengono tenuti in conto ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli strumenti e degli atti di programmazione e di pianificazione generali e settoriali.

La co-programmazione deve svolgersi nel rispetto dei principi in materia di evidenza pubblica; al riguardo, il CTS non contiene previsioni o prescrizioni in ordine al contenuto degli avvisi.

In merito alle fasi sopra menzionate di co-programmazione:

1. L'Avviso deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - A. oggetto del procedimento di co-programmazione;
 - B. requisiti dei partecipanti;
 - C. modalità di presentazione della domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore del Comune di Canicattini Bagni in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate
 - D. tempi e modalità di svolgimento del procedimento;
 - E. conclusione del procedimento;
 - F. regime di pubblicità e trasparenza.
2. Con riferimento all'oggetto del procedimento, fermo restando che la co-programmazione deve riferirsi ad una o più delle attività di interesse generale, indicate dall'art. 5 CTS, potrebbe costituire buona pratica, se del caso, considerare contestualmente più oggetti, purché fra loro connessi, nonché tenere conto dell'integrazione di tali oggetti nell'ambito delle politiche generali del Comune di Canicattini Bagni, ente titolare del procedimento.
3. Per quanto attiene ai tempi di svolgimento del procedimento, essi devono essere congrui rispetto alla complessità dell'oggetto e delle attività relative al procedimento di co-programmazione, oltre alla numerosità degli ETS partecipanti.
4. Infine, l'attività di co-programmazione si conclude con l'elaborazione, condivisa, di un documento istruttorio di sintesi, mentre le determinazioni conseguenti sono di competenza del Comune di Canicattini Bagni, in modo da garantire l'autonomia di quest'ultima nell'acquisizione, nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti nel corso dell'istruttoria in coerenza con gli indirizzi dell'ente medesimo.

Le fasi del procedimento di co-programmazione

- 1) Avvio del procedimento con atto del dirigente del Comune di Canicattini Bagni, anche su impulso degli ETS;
- 2) nomina di un Responsabile del procedimento;
- 3) pubblicazione dell'avviso e di eventuali allegati;
- 4) svolgimento dell'istruttoria;
- 5) conclusione della procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO III Procedimento di Co-Progettazione

Art. 5 Le fasi del procedimento di co-progettazione

L'istituto della co-progettazione è disciplinato dal terzo comma dell'art. 55 CTS: *“La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2”*.

La co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato.

La Corte costituzionale, qualificando l'istituto della co-progettazione, l'ha definita come modello che *«non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico»* (n. 131 del 2020).

Il CTS, in proposito, generalizza l'utilizzo della co-progettazione oltre il settore del welfare e, più precisamente, nell'ambito delle attività di interesse generale indicate nel catalogo contenuto nell'art. 5 CTS.

La co-progettazione è diventata quindi metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con ETS; l'art. 55, al riguardo, fornisce due indicazioni di cui tener conto nella sua applicazione:

- da un lato, l'attivazione della co-progettazione dovrebbe essere la conseguenza dell'attivazione della co-programmazione, quale esito “naturale”;
- dall'altro, tale istituto è riferito a “specifici progetti di servizio o di intervento”.

La collaborazione fra Comune di Canicattini Bagni ed ETS è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma esige che si tratti di “specifici progetti”.

“L'individuazione degli enti del Terzo settore da coinvolgere nel partenariato dovrà avvenire attraverso procedimenti ex articolo 12 della legge n.241/1990, rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Centrale sarà il ruolo del Comune di Canicattini Bagni alla quale compete, come già enunciato dalla richiamata delibera ANAC n. 32/2016, la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici del progetto, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner. Una volta individuato l'ente o gli enti partner, lo sviluppo dell'attività vera e propria di co-progettazione non potrà riguardare aspetti caratterizzanti del progetto ma esclusivamente modalità attuative e non

potrà produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner”.

Di norma è il Comune di Canicattini Bagni, in quanto “precedente”, ad indire il procedimento, sulla base di apposito provvedimento, con il quale viene indicato il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla relativa disciplina vigente, ed individuato il responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n.241/1990, e, quindi, avviato il procedimento, previa approvazione dei relativi atti.

Segue la pubblicazione dell’avviso, i cui contenuti minimi sono:

- A. finalità del procedimento;
- B. oggetto del procedimento;
- C. durata del partenariato;
- D. quadro progettuale ed economico di riferimento;
- E. requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- F. fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- G. criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere – nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
- H. conclusione del procedimento.

All’avviso potrebbero essere allegati almeno i seguenti atti e documenti:

- documento progettuale di massima e/o progetto preliminare;
- schema di convenzione, regolante i rapporti di collaborazione fra il Comune di Canicattini Bagni e ETS, anche ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- modello di domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore del Comune di Canicattini Bagni in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;
- eventuale modello di proposta (progettuale ed economica).

Con riferimento all’oggetto del procedimento, può avere ad oggetto più attività di interesse generale indicate dall’art. 5 CTS.

La durata del partenariato:

- potrebbe essere, in primo luogo, minima;
- usualmente è in relazione agli obiettivi dell’ente precedente, dei risultati attesi, nonché degli impegni e delle attività richieste agli ETS.

La durata del partenariato, inoltre, potrebbe essere considerata quale criterio di valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, con la conseguenza di poter attribuire un punteggio incrementale a quelle proposte che prevedano una durata maggiore di quella iniziale e ciò in ragione della qualità del partenariato e dei relativi apporti.

Laddove il procedimento di co-progettazione sia finalizzato all’attuazione di un progetto innovativo e/o sperimentale:

- l’avviso, ma in generale tutte le fasi del procedimento, dovranno indicare e dar conto dei risultati attesi e di quelli conseguiti ad esito della collaborazione.

Gli atti del procedimento di co-progettazione, inoltre, potrebbero prevedere e disciplinare la valutazione dell'impatto sociale (in avanti anche come "VIS"), generato dall'attività degli ETS.

Gli avvisi devono:

- descrivere in modo chiaro il quadro progettuale ed economico di riferimento, mettendo a disposizione degli ETS le informazioni, i dati e gli eventuali strumenti di programmazione e di pianificazione, ritenuti utili e pertinenti, in modo da consentire l'elaborazione di una proposta progettuale coerente con l'azione dell'ente procedente, nonché efficace ed effettiva;
- indicare l'insieme delle risorse messe a disposizione dal Comune di Canicattini Bagni ed utilizzabili nell'eventuale esecuzione delle attività di progetto.

Le risorse pubbliche messe a disposizione dei partecipanti possono essere di vario tipo e, dunque, trattarsi di:

- A. risorse economiche, proprie o di altro ente o soggetto;
- B. beni mobili e/o immobili;
- C. risorse umane, proprie dell'ente procedente o di cui esso si avvale a vario titolo (ad esempio per attività di stage o tirocinio o altro ancora).

A. Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione, che si attiva con gli ETS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

B. Nel caso in cui il Comune di Canicattini Bagni conferisca l'utilizzo, anche parziale, di un proprio bene immobile, si ritiene che – oltre a non essere utilizzato al momento di pubblicazione dell'avviso per fini istituzionali e non rientrare fra i beni oggetto di alienazione o valorizzazione, ai sensi della relativa disciplina – il predetto bene sia oggetto di apposita relazione amministrativa ed estimativa. Il Comune di Canicattini Bagni redige una relazione descrittiva del bene, con la quale vengono rese le informazioni salienti sulla situazione amministrativa del bene medesimo, anche in ordine alle eventuali limitazioni di ordine urbanistico, edilizio o in ragione dell'eventuale disciplina di tutela (ad esempio, in quanto bene culturale vincolato). Inoltre, nella stessa relazione dovrebbe essere stimato il c.d. valore d'uso del bene. In ogni caso, occorrerà indicare anche gli oneri dovuti per il pagamento delle utenze attive, al di là di chi sia il soggetto che ne sostenga effettivamente il costo.

In ragione della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato mediante co-progettazione, di norma, agli ETS è richiesta una compartecipazione, mediante diverse forme, nei termini e con le modalità stabilite dal Comune di Canicattini Bagni sia nell'ambito delle eventuali regolamentazioni generali dell'istituto o, in alternativa, nell'ambito della regolamentazione sulla concessione di contributi, sovvenzioni o altre utilità economiche, che negli avvisi pubblicati.

Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata da volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ma – beninteso – senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.

Art. 6 Procedura di co-progettazione su iniziativa degli ETS

In merito allo sviluppo di una procedura di co-progettazione, trovando applicazione i principi del procedimento di cui alla legge n. 241/1990, l'iniziativa può essere anche di parte e, dunque, di uno o più ETS.

In tale ipotesi, si ritiene che gli ETS non possano limitarsi ad una mera richiesta, rivolta al Comune di Canicattini Bagni, affinché attivi un procedimento di co-progettazione, posto che quest'ultima non è obbligata a rispondere a tale richiesta, né – in ogni caso – a darvi corso. Gli ETS, singoli o associati, devono formalizzare al Comune di Canicattini Bagni una proposta progettuale, anche con riferimento alle risorse, indirizzate dall'ente. Alle proposte non manifestamente inammissibili si applicano le regole previste dalla legge n. 241/1990 ed in particolare in materia di istruttoria, di conclusione del procedimento, di motivazione del provvedimento finale.

In caso di accoglimento di una proposta presentata dagli ETS, singoli o associati, il Comune di Canicattini Bagni pubblica a quel punto un avviso, con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e si dà agli altri ETS, eventualmente interessati, la possibilità di presentare la propria proposta progettuale, con la conseguente valutazione comparativa fra le proposte pervenute. In ogni caso, il Comune di Canicattini Bagni conclude il procedimento con atto motivato, cui seguirà la sottoscrizione della convenzione per l'attivazione del rapporto di collaborazione con gli ETS, singoli o associati, la cui proposta progettuale sia stata ritenuta come quella più rispondente alle finalità dell'ente medesimo.

In ordine allo svolgimento delle sessioni di co-progettazione, vi sono due modalità, fra loro alternative:

- l'attivazione del c.d. tavolo di co-progettazione con i soli ETS utilmente collocati nella graduatoria finale o, comunque, la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente;
- l'ammissione di tutti gli ETS, purché in possesso dei requisiti previsti dagli avvisi, alla co-progettazione.

Gli avvisi prevederanno – disciplinandola – l'ipotesi in cui le diverse e distinte proposte progettuali presentate dagli ETS, singoli e associati, possono essere fra loro integrate, in modo da configurare una proposta progettuale "unitaria".

Le sessioni di co-progettazione vengono verbalizzate dal responsabile del procedimento. Qualora, in ragione di quanto appena rilevato, in chiusura del lavoro di co-progettazione si dovesse manifestare un accordo unanime fra gli ETS rispetto ad un dato assetto progettuale e laddove il possibile esito sia ritenuto dal Comune di Canicattini Bagni rispondente all'interesse pubblico, il relativo verbale potrebbe esplicitare che è esso redatto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 241/1990, ovvero sia il verbale costituisce accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale del Comune di Canicattini Bagni.

Art. 7 Sottoscrizione della Convenzione

Dopo la chiusura del procedimento ad evidenza pubblica e, comunque, prima dell'avvio delle attività, le parti (il Comune di Canicattini Bagni e gli ETS, singoli o associati) sottoscrivono la convenzione, con la quale regolano i reciproci rapporti.

La convenzione potrebbe essere considerata anche ai fini della valutazione delle proposte progettuali, riconoscendo la possibilità agli ETS di proporre miglioramenti allo schema di convenzione, posto a base della procedura dal Comune di Canicattini Bagni ed allegato all'avviso, con il conseguente

riconoscimento di un punteggio premiale. In questo modo, sarebbe ancor più evidente la volontà “collaborativa” degli ETS rispetto al Comune di Canicattini Bagni.

La convenzione disciplina i seguenti elementi salienti:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dal Comune di Canicattini Bagni e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- la disciplina in ordine alla VIS (valutazione di impatto sociale), per come risultante dagli atti della procedura;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell’eventuale riattivazione della co-progettazione;
- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente.

In proposito, la rendicontazione delle spese è necessaria in ragione della riconducibilità delle risorse riconosciute agli ETS ai contributi, di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990; pertanto, la relativa attività, dovrà essere analitica e inerente alle attività svolte, posto che l’amministrazione deve controllare il “corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali” (art. 93, comma 3, lett. e), CTS), ma anche degli eventuali beni pubblici messi a disposizione (ai sensi del richiamato art. 93, comma 4, CTS).

In ragione dell’eventuale eterogeneità delle attività di progetto e degli ETS chiamati a darne esecuzione, gli atti della procedura, compresa la convenzione, dovranno disciplinare esplicitamente l’attività di coordinamento delle attività, in quanto funzionale al raggiungimento delle finalità attese. La co-progettazione, inoltre, quale metodologia di attività collaborativa, oltre che procedimento amministrativo orientato all’attivazione del partenariato, deve avere natura “circolare”, ovvero deve essere riattivata – nei termini e con le modalità disciplinati da ogni singolo avviso, anche in relazione alla peculiarità dell’oggetto del procedimento – allorché si manifesti la necessità o, anche, l’opportunità di rivedere o implementare l’assetto raggiunto con la coprogettazione.

Da considerare altresì, che tanto la modifica della convenzione, quanto la riattivazione della co-progettazione, in ogni caso presuppongono il rispetto dei principi di trasparenza (ovverosia la relativa possibilità dovrà essere prevista a monte nell’avviso) e di parità di trattamento tra gli ETS partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica (quale conseguenza della trasparenza).

Le fasi del procedimento di co-progettazione
1) Avvio del procedimento con atto del dirigente del Comune di Canicattini Bagni, anche su iniziativa degli ETS e a seguito dell’attività di co-programmazione;
2) pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati;

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">3) svolgimento delle sessioni di co-progettazione;4) conclusione della procedura ad evidenza pubblica;5) sottoscrizione della convenzione. |
|--|

Art. 8 L'accREDITAMENTO

La co-progettazione, ai sensi del più volte richiamato art. 55, comma 3 del CTS può essere declinata nella forma dell'accREDITAMENTO: *“Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accREDITAMENTO nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché' dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”*.

L'accREDITAMENTO contemplato dall'art. 55, quarto comma, del CTS non è, pertanto, da confondere con la forma di affidamento di servizi, disciplinata dalla legge n. 502/1992 e dalle varie leggi regionali di settore, in particolare nei settori dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, nonché della formazione e del collocamento al lavoro.

L'accREDITAMENTO c.d. “locale”, previsto dal CTS, deve essere ricondotto al regime autorizzatorio, ovvero a quella peculiare forma di abilitazione – da parte del Comune di Canicattini Bagni – mediante la quale un soggetto, persona fisica o giuridica, al ricorrere dei presupposti normativamente previsti, può svolgere una data attività o un servizio.

Ferma restando l'evidenza pubblica, finalizzata a verificare il possesso dei requisiti dei soggetti richiedenti, richiesti per lo svolgimento delle attività di interesse generale, indicate nel relativo avviso, il Comune di Canicattini Bagni si limita ad un mero riscontro fra quanto richiesto dalla disciplina generale e di settore al soggetto da autorizzare e quanto posseduto da quest'ultimo.

Tale modalità di relazione pubblico-privato non attiva una selezione competitiva, né prevede valutazioni discrezionali di merito da parte del Comune di Canicattini Bagni.

Come più volte evidenziato, la disposizione contenuta nel quarto comma non ha disciplinato in modo preciso la procedura con la quale attivare partenariati mediante accREDITAMENTO, in coerenza con i principi comuni del primo comma, già esaminati.

Facendo applicazione di quanto affermato dal Consiglio di Stato, gli avvisi finalizzati all'attivazione di rapporti di collaborazione con ETS mediante co-progettazione nella peculiare modalità dell'accREDITAMENTO, oltre a quanto già indicato in precedenza, possono regolare i seguenti ulteriori aspetti:

- requisiti richiesti agli ETS, specificatamente inerenti alla procedura di accREDITAMENTO;
- eventuale durata del rapporto di accREDITAMENTO e/o della convenzione/patto di accREDITAMENTO;
- condizioni economiche per l'attivazione del rapporto di accREDITAMENTO;
- regolamentazione delle modalità di scelta degli ETS accREDITATI per l'attivazione del partenariato;
- sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio, nonché relativo regime sanzionatorio;
- regolamentazione delle ipotesi di recesso, di risoluzione e di continuità delle attività e dei servizi.

Per quanto riguarda la durata dell'accREDITAMENTO, sono possibili alcune opzioni fra cui:

- durata minima dell'accREDITAMENTO (ad esempio di cinque anni, analogamente a quanto previsto dalla disciplina di settore per alcune autorizzazioni, specie in materia ambientale), anche per garantire agli ETS la possibilità di poter programmare nel tempo la propria attività, salvo rinnovo periodico o decadenza;

- accreditamento a tempo indeterminato, salvo revoca, e durata predeterminata del contratto/patto di accreditamento in relazione alla specifica attività o servizio accreditati.

Gli avvisi, inoltre, devono stabilire e disciplinare il regime economico, conseguente all'attivazione del partenariato con gli ETS accreditati. A tal proposito, anche al fine di agevolare il meccanismo di scelta degli ETS medesimi, garantendo al contempo la parità di trattamento, ovverosia delle opportunità di essere scelti, gli avvisi devono indicare l'importo del contributo riconoscibile agli ETS accreditati, eventualmente tenendo conto della compartecipazione da parte del destinatario dell'attività/del servizio.

La scelta fra gli ETS accreditati è un aspetto molto rilevante, non solo in ordine alla peculiare natura giuridica dell'istituto, ma anche in ragione delle conseguenze pratiche.

In termini generali, il Comune di Canicattini Bagni, dopo la selezione degli ETS da accreditare, istituisce un "Elenco" o "Albo" da cui attingere; il rispetto dei principi della legge n. 241/1990 comporta, in primo luogo, che tale Elenco/Albo dovrebbe essere di tipo "aperto", in modo da garantire agli ETS, che decidano di iscriversi ad esso, avendone i requisiti, di poter avere le medesime opportunità degli altri ETS accreditati.

Di norma e laddove possibile, l'individuazione degli ETS iscritti nell'Elenco/Albo, chiamati a svolgere l'attività/servizio, dovrebbe essere riservata al beneficiario finale dell'attività dell'ETS o, si pensi al settore dei minori e degli anziani, ai prossimi congiunti o a chi ne ha la rappresentanza e tutela. Viceversa, dovrebbe essere residuale l'opzione della scelta operata dallo stesso Comune di Canicattini Bagni.

A tale ultimo proposito, la scelta dello stesso Comune di Canicattini Bagni, dovrebbe essere residuale e, in ogni caso, avvenire sulla base di una mera valutazione connotata da sola discrezionalità tecnica, attenendo la sfera della scelta alla congruità dell'ETS rispetto al bisogno/aspettativa del beneficiario finale.

In ogni caso, quale che sia la concreta modalità di scelta degli ETS accreditati, a parità di condizioni fra ETS, deve essere loro garantita la parità di trattamento, intendendosi la possibilità di ricevere le stesse opportunità di attivazione del partenariato, in modo da non frustrare la relativa originaria partecipazione al procedimento ad evidenza pubblica per l'istituzione dell'Elenco/Albo.

La natura sostanzialmente autorizzatoria dell'accredimento, che si traduce in un regime più alleggerito e non contingentato di scelta degli ETS da parte del Comune di Canicattini Bagni, trova il proprio bilanciamento in un sistema rafforzato in termini di controllo, monitoraggio e attività sanzionatoria dell'ente accreditante.

Gli atti della procedura devono, pertanto, prevedere e regolamentare un sistema, chiaro ed efficace, di controllo e monitoraggio, da un lato, e di applicazione delle misure sanzionatorie, di tipo graduale, dall'altro, che va dai richiami alle penali, fino alla risoluzione del contratto/patto di accreditamento e della decadenza dell'ETS dall'Elenco/Albo.

Gli avvisi, a tale ultimo riguardo, devono disciplinare i termini e le modalità mediante le quali gli ETS cancellati dall'Elenco/Albo degli ETS accreditati possano chiedere di essere reinseriti, previa dimostrazione del rinnovato possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività/dei servizi.

Infine, ribadendo che l'accredimento è una modalità/declinazione della coprogettazione, gli ETS accreditati, prima di dare avvio alle proprie attività, co-progettano gli interventi o i servizi oggetto di accreditamento.

Le fasi del procedimento di co-progettazione nella forma di accreditamento

- 1) Avvio del procedimento con atto del dirigente del Comune di Canicattini Bagni, anche su iniziativa degli ETS e a seguito dell'attività di co-programmazione;
- 2) pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- 3) istituzione dell'Elenco/Albo degli ETS accreditati;
- 4) svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- 5) conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- 6) sottoscrizione del patto di accreditamento.

TITOLO IV Convenzioni con APS e ODV

Art. 9 Convenzioni con APS e ODV

Le convenzioni, disciplinate dagli artt. 56 e 57, costituiscono una delle forme tipiche nelle quali alcuni ETS – associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato – possono concludere accordi di collaborazione con le PP.AA.

Ai sensi dell'art. 56 CTS, il Comune di Canicattini Bagni può sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi (quindi, non degli associati) di attività o servizi sociali di interesse generale, a condizione che tali convenzioni si rivelino – secondo la formulazione del legislatore – «*più favorevoli rispetto al ricorso al mercato*».

L'art. 56 del CTS prevede una limitazione soggettiva (ODV ed APS), in ragione della peculiarità che i soggetti così qualificati presentano nello scenario della riforma del Terzo settore. Infatti, si tratta di enti che si avvalgono prevalentemente dell'attività dei propri associati-volontari ed esprimono quindi una connotazione di tipo solidaristico più marcata rispetto agli altri enti del Terzo settore. L'individuazione dei soggetti con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative “riservate”.

Il legislatore indica i seguenti criteri di valutazione delle procedure:

- possesso da parte degli enti dei requisiti di moralità professionale e la dimostrazione di una *«adeguata attitudine da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari»*.

Inoltre individua alcuni standard di trasparenza:

- pubblicazione sui propri siti informatici degli atti di indizione dei procedimenti e dei relativi provvedimenti finali, nonché la loro pubblicazione, da parte del Comune di Canicattini Bagni, nella sezione web “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

In merito all'oggetto delle convenzioni l'art. 56 del CTS prevede una limitazione oggettiva alle sole attività o servizi sociali di interesse generale; altresì, possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, con l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione. In questo modo, è assicurato anche il contributo all'efficienza del bilancio pubblico.

Oggetto necessario delle convenzioni sono:

1. le disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge;
2. la durata del rapporto convenzionale;
3. il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
4. le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del CTS, che rientrano necessariamente fra le spese da ammettere a rimborso;
5. i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso;
6. le modalità di risoluzione del rapporto;
7. le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
8. la verifica dei reciproci adempimenti;
9. le modalità di rimborso delle spese.

L'art. 56 del CTS pone in capo al Comune di Canicattini Bagni l'obbligo di verificare che il ricorso alle convenzioni risulti «più favorevole rispetto al ricorso al mercato»: non si tratta di una mera valutazione economica di riduzione dei costi gravanti sulle PP.AA., bensì si richiede di verificare l'effettiva capacità delle convenzioni di conseguire obiettivi di solidarietà, accessibilità e universalità. Occorre "leggere" la prescrizione del «maggior favore rispetto al mercato» come formula sintetica che compendia una valutazione complessiva svolta dal Comune di Canicattini Bagni sugli effetti del ricorso ad una convenzione, in luogo dell'applicazione della disciplina di diritto comune per l'affidamento dei servizi sociali.

Le fasi del procedimento di stipula delle convenzioni
<ol style="list-style-type: none">1) Indizione del procedimento per la stipula di convenzione (avviso);2) pubblicazione sui siti informatici dell'avviso e dei relativi allegati;3) procedura comparativa per la scelta del soggetto (ODV o APS);4) conclusione della procedura comparativa e pubblicazione del provvedimento finale;5) sottoscrizione della convenzione e pubblicazione della convenzione.

Art. 10 Le convenzioni per il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza

Si prevede che i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possano essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato (e solo ad esse), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa nazionale (di cui all'art. 41, c.2 CTS), ed accreditate ai sensi dell'eventuale normativa regionale in materia.

TITOLO V Misure di trasparenza e pubblicità

Art. 11 Misure di trasparenza e pubblicità nel procedimento di co-programmazione

Il procedimento di co-programmazione (art. 55, comma 2) si snoda attraverso le seguenti fasi, in riferimento alle quali trovano applicazione gli obblighi di pubblicità, appresso specificati, in attuazione della normativa sulla trasparenza:

1. indizione del procedimento mediante determina assunta dal Comune di Canicattini Bagni, con la quale sono approvate le bozze degli atti della procedura (cfr. paragrafo 3) e viene nominato il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
2. pubblicazione degli atti della procedura (di norma, avviso, eventuale modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni degli ETS);
3. atto di nomina del seggio – dopo la scadenza del termine stabilito nell'avviso per la ricezione delle domande di partecipazione da parte degli ETS – per i lavori di verifica delle domande medesime;
4. verbali delle operazioni di verifica delle domande di partecipazione;
5. elenco degli ETS ammessi e di quelli non ammessi al tavolo di co-programmazione;
6. verbali dei tavoli di co-programmazione;
7. documento finale di sintesi dei lavori del tavolo di co-programmazione, di competenza del responsabile del procedimento, e, quali eventuali allegati, dei documenti e dei contributi, versati nell'ambito del procedimento sia dagli ETS partecipanti, che – eventualmente – dagli altri soggetti ed enti pubblici intervenuti al procedimento medesimo.

Gli atti ed i provvedimenti sopra richiamati, in applicazione di quanto previsto dal d. lgs. n. 33/2013:

- devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 23, trattandosi di “provvedimenti amministrativi”, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 69/2009;
- la pubblicazione deve avvenire “tempestivamente”, ai sensi dell'art. 8;
- la pubblicazione e, correlativamente, la libera accessibilità, ai sensi dell'art. 5, opera fatte salve documentate ragioni di esclusione e limitazioni indicate dall'art. 5-bis, avendo a particolare riferimento i destinatari del procedimento;
- laddove, nell'ambito del procedimento, si faccia riferimento a beni immobili di proprietà del Comune di Canicattini Bagni, l'obbligo di pubblicazione trova fonte anche nell'art. 30 del d. lgs. n. 33/2013.

Art. 12 Misure di trasparenza e pubblicità procedimento di co-progettazione

La co-progettazione è disciplinata dal comma 3 del più volte richiamato art. 55 del CTS, di cui i corrispondenti obblighi di trasparenza e di pubblicità:

1. indizione della procedura mediante determina assunta dal competente soggetto del Comune di Canicattini Bagni, con la quale sono approvate le bozze degli atti della procedura e viene nominato il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
2. pubblicazione degli atti della procedura (di norma, avviso, eventuale modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni degli ETS, eventuale documento progettuale di massima o documento di riferimento elaborato dal Comune di Canicattini Bagni, schema della convenzione);

3. atto di nomina del seggio/della commissione – dopo la scadenza del termine stabilito nell’avviso per la ricezione delle domande di partecipazione da parte degli ETS – per i lavori di verifica delle domande medesime e della commissione per la successiva valutazione delle proposte progettuali;
4. verbali delle operazioni di verifica delle domande di partecipazione;
5. elenco degli ETS ammessi e di quelli non ammessi al tavolo di co-progettazione;
6. valutazione delle proposte progettuali, finalizzate alla creazione del partenariato pubblico-privato, come da relativi verbali della commissione;
7. conclusione del procedimento con apposito provvedimento di selezione degli ETS abilitati a co-progettare con il Comune di Canicattini Bagni o, in alternativa, di accordo unanime degli ETS con il Comune di Canicattini Bagni, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990;
8. svolgimento dei tavoli di co-progettazione, come da relativi verbali;
9. sottoscrizione della convenzione fra l’ETS e il Comune di Canicattini Bagni

A tale ultimo proposito, si precisa che, laddove l’attivazione del procedimento di co-progettazione sia la conseguenza dell’iniziativa di parte privata (ETS), oltre agli atti ed ai provvedimenti sopra indicati, devono essere pubblicati gli ulteriori seguenti documenti:

- A. domanda presentata dall’ETS, singolo o associato, e relativi allegati;
- B. verbale di valutazione della proposta presentata dall’ETS, singolo o associato.

Analogamente a quanto evidenziato in ordine ai procedimenti di co-programmazione, anche per i procedimenti di co-progettazione valgono le disposizioni in applicazione di quanto previsto dal d. lgs. n. 33/2013 richiamate al precedente articolo.

Art. 13 Misure di trasparenza e pubblicità nel procedimento di accreditamento

Passando all’accreditamento, disciplinato dal comma 4 del più volte richiamato art. 55 del CTS, anche tale procedimento, si sviluppa in varie fasi, di seguito indicate al fine di ricavare i corrispondenti obblighi di trasparenza e di pubblicità:

1. indicazione della procedura mediante determina assunta dal competente soggetto del Comune di Canicattini Bagni, con la quale sono approvate le bozze degli atti della procedura e viene nominato il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990;
2. pubblicazione degli atti della procedura (di norma, avviso, eventuale modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni degli ETS, eventuale documento progettuale di massima o documento di riferimento elaborato dal Comune di Canicattini Bagni, schema del “patto di accreditamento”, nonché della carta di servizio);
3. atto di nomina della commissione – dopo la scadenza del termine stabilito nell’avviso per la ricezione delle domande di partecipazione da parte degli ETS – per i lavori di verifica delle domande medesime;
4. verbali delle operazioni di verifica delle domande di partecipazione;
5. elenco degli ETS ammessi e di quelli non ammessi;
6. conclusione del procedimento con apposito provvedimento di accreditamento degli ETS accreditati (e relativo Elenco);
7. sottoscrizione del “patto di accreditamento”;

8. provvedimenti sanzionatori (di sospensione o decadenza dell'accreditamento), assunti dal Comune di Canicattini Bagni nell'esercizio del potere/dovere di controllo e di verifica sull'attività dell'ETS accreditato.

Anche nell'ambito dei procedimenti finalizzati all'accreditamento di ETS, gli atti ed i provvedimenti sopra richiamati, in applicazione di quanto previsto dal d. lgs. n. 33/2013 di cui sopra.

Art. 14 Misure di trasparenza e pubblicità convenzioni con APS e ODV

Anche l'affidamento delle convenzioni alle APS e alle ODV, ai sensi dell'art. 56 del CTS, ed il caso specifico di cui all'art. 57 CTS sono assoggettati al regime di trasparenza e di pubblicità.

Sinteticamente, le fasi della procedura si possono così riassumere:

1. pubblicazione dell'avviso;
2. valutazione dei progetti presentati;
3. adozione del provvedimento di approvazione della eventuale relativa graduatoria e di individuazione dell'intervento/degli interventi ammessi a finanziamento;
4. sottoscrizione della convenzione;
5. attuazione delle attività previste nel progetto e controllo pubblico in itinere ed ex post sia in relazione alla conformità delle attività svolte rispetto ai contenuti del progetto finanziato, che in relazione alla regolarità delle spese sostenute e rendicontate.

In relazione alla fase 1), la pubblicità dell'avviso deve avvenire nelle forme previste dall'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Canicattini Bagni unitamente alla relativa modulistica. La pubblicazione può avvenire, oltre che nella sezione "Pubblicità legale", anche nelle pagine settoriali del sito medesimo, al fine di assicurarne la massima conoscibilità presso i soggetti potenzialmente interessati.

In relazione alla fase 2) la valutazione dei progetti presentati sarà affidata ad una commissione costituita ad hoc, destinata a supportare il RUP. Benché la fattispecie in questione sia estranea all'ambito dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016, saranno adottate prescrizioni analoghe, per ratio e modalità, a quelle di cui alle disposizioni di cui all'art.77, comma 4 del CCP, per questo motivo, in tema di compatibilità tra RUP e membro della commissione, *"I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. ((La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.)"*

I componenti della commissione non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 35-bis del d.lgs. 165/2001. Inoltre, prima dell'insediamento, dopo aver preso visione dell'elenco dei soggetti partecipanti alla procedura, devono rilasciare specifica dichiarazione in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interessi.

All'esito della valutazione svolta dalla commissione, il Comune di Canicattini Bagni adotta il provvedimento finale di approvazione della graduatoria e di ammissione al finanziamento. Tale provvedimento pertanto riporta l'elenco di tutte le proposte che, superata la fase preliminare di ammissibilità, sono state valutate dalla commissione (con il punteggio attribuito a ciascuna proposta), con indicazione degli interventi ammessi al finanziamento e dell'ammontare di quest'ultimo, delle proposte che, sebbene idonee, non sono state ammesse al finanziamento per esaurimento delle risorse disponibili, nonché, infine, delle proposte valutate inidonee.

Una volta conclusa positivamente la fase integrativa dell'efficacia, il provvedimento in questione sarà pubblicato secondo le medesime forme e modalità indicate per l'avviso.

L'elenco dei soggetti ammessi al finanziamento, con l'indicazione dell'intervento finanziato e del relativo ammontare concesso, formerà altresì oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", nella pagina dedicata alle "sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici", ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. n. 33/2013: detta pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore ad € 1.000,00 nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. Dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui alla normativa sopra citata va fatta esplicita menzione nei successivi atti contabili di erogazione al beneficiario del finanziamento dedotto in convenzione.

Da ultimo, occorre dare conto di una disciplina concorrente, sempre in materia di obblighi di trasparenza, che ha quali propri destinatari gli ETS; tuttavia la stessa disciplina interferisce, per così dire, con le prerogative ed i compiti delle PA. Il riferimento è, nello specifico, alla legge n. 124/2017, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza). In particolare, l'art. 1, commi 125-129, stabilisce l'obbligo di dare pubblicità dei contributi, di importo annuale superiore ad euro 10.000, ricevuti dai soggetti contemplati dalla norma, sostanzialmente le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti indicati dall'art. 2-bis del d. lgs. n. 33/2013 e ss. mm.

Con riferimento agli ETS il riferimento è alla Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In sostanza, gli ETS devono pubblicare gli importi dei contributi ricevuti, da parte dei soggetti e dell'importo sopra richiamati, ad eccezione dei contributi "generali" e di quelli coincidenti con "prestazioni corrispettive" a fronte dello svolgimento di un'attività o della prestazione di un servizio. Per tutti i soggetti tenuti all'applicazione della norma, ad eccezione delle società cooperative sociali, il relativo adempimento è assolto mediante la pubblicazione all'interno dei rispettivi siti, ove esistenti, oppure in analoghi portali digitali liberamente accessibili, entro la data del 30 giugno dell'anno successivo.

Per le cooperative sociali, invece, l'adempimento all'obbligo di legge avviene mediante l'inserimento della relativa voce nella nota integrativa del bilancio o nell'eventuale bilancio consolidato.

Da ultimo, la normativa stabilisce un regime sanzionatorio graduato, che prevede, quale misura estrema, la restituzione dei contributi ricevuti.

L'art. 93, comma 4 CTS stabilisce che *"Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili (...) necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari"*.

In conclusione, l'attività di controllo e di monitoraggio del Comune di Canicattini Bagni, previsto e disciplinato dal CTS, deve tener conto di quanto previsto dalla disciplina di settore, specificamente dettata nei riguardi di una serie di soggetti (fra i quali gli ETS), che tuttavia determina una connessione fra norme, incidenti sullo svolgimento dei procedimenti di attribuzione di contributi, che hanno le PP.AA. come destinatarie.

TITOLO VI Disposizioni finali

Art. 15 –Disciplina dei conflitti di interesse

1. Le disposizioni previste per i conflitti di interesse da parte del responsabile del procedimento

si applicano a tutti i soggetti che partecipano ai procedimenti di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e di affidamento di convenzioni a ODV e APS, nonché di affidamento di beni pubblici.

2. La violazione di tali disposizioni comporta la revoca degli affidamenti in essere.

Art. 16 - Disciplina applicabile e norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni statali e regionali, relative alle attività di interesse generale, nonché le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.